



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F. e P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Francesco Rocca, nato a Roma il 01.09.1965 (C.F. RCCFNC65P01H501H) e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione (di seguito anche "CRI")

E

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano, P.IVA 04358650150, C.F. 80102030154, avente sede legale in Milano, Via Carlo Foldi 2, 20135, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Angelo Maramai, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione (di seguito anche "FAI")

PREMESSO CHE

- CRI è una Organizzazione di Volontariato che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- l'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- all'interno degli "Obiettivi strategici 2030" della CRI, è previsto l'Obiettivo strategico inerente la risposta alle situazioni di crisi e di emergenza e l'aumento della resilienza delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso azioni di sensibilizzazione sulle cause delle crisi e dei disastri: cambiamenti climatici, degrado ambientale e conseguenti fragilità, conflitti e le pandemie;
- il FAI è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975 e iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 86, che riceve per donazione, eredità o per concessione beni di valore storico, artistico e naturalistico, li restaura e li apre al pubblico, consentendone la fruizione;
- il FAI ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: i) tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e del paesaggio, ii) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, iii) promozione della cultura e dell'arte;



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di volontariato



- in particolare il FAI può intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- per l'assolvimento di tali obiettivi il FAI ha programmato la realizzazione dell'iniziativa denominata "Giornate FAI di Autunno 2020" e "Giornate FAI di Primavera 2021" (di seguito l'"Iniziativa"), finalizzate a sensibilizzare la Comunità sulla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e naturale italiano;
- il FAI ha manifestato l'interesse a collaborare con CRI per la realizzazione delle precitate iniziative;
- CRI ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alle iniziative e, per gli effetti, a collaborare con il FAI, essendo tali attività compatibili con i Principi, le attività istituzionali e statutarie nonché con gli obiettivi strategici dell'Associazione;
- attraverso tale collaborazione le Parti potrebbero, altresì, ottenere il raggiungimento del comune obiettivo volto alla sensibilizzazione della Comunità sulla necessità di salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti, iniziative, campagne o eventi specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- l'attuazione del presente Protocollo di intesa avverrà sempre nell'osservanza dei Sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, del Codice Etico e dell'Identità Visiva dell'Emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle Statuto e delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento del FAI;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA.**

Articolo 1 – Premesse

- 1.1 Le Premesse, che si intendono qui di seguito integralmente trascritte, costituiscono parti integranti ed essenziali del presente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, CRI intende aderire all'Iniziativa fornendo supporto operativo e istituzionale al FAI secondo le modalità e alle condizioni *infra* individuate.
- 2.2 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, pertanto, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze, intendono disciplinare le modalità di collaborazione per le attività di realizzazione delle Giornate FAI d'Autunno 2020 e Giornate FAI di Primavera 2021.
- 2.3 I rapporti tra le Parti ai fini del presente Protocollo saranno gestiti a livello nazionale, lasciando alle sedi territoriali di CRI e del FAI il coordinamento per i dettagli operativi della collaborazione.



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato



Articolo 3 – Attività

- 3.1 Ai fini di cui al precedente articolo, CRI aderisce all’Iniziativa realizzata dal FAI attraverso le proprie sedi territoriali, mettendo a disposizione i propri volontari, in numero per luogo da definire tra le Parti, perché possano affiancare e coadiuvare i volontari del FAI nel garantire le misure sanitarie e di sicurezza presso i luoghi aperti in tutta Italia per l’Iniziativa.
- 3.2 Tali attività, in particolare, consisteranno in:
- I. ausilio e supporto per l’applicazione delle misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della salute dell’utenza;
 - II. supporto e ausilio nella regolazione dei flussi e contingentamento degli accessi presso i siti, che saranno successivamente comunicati da FAI;
- 3.2. Il presente Protocollo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti nei confronti di terzi.

Articolo 4 – Impegni specifici e dichiarazioni del FAI

- 4.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo il FAI si impegna a:
- a) coordinarsi con CRI e comunicare con congruo anticipo le date e i luoghi di svolgimento dell’Iniziativa, nonché eventuali esigenze di supporto operativo;
 - b) non ledere e comunque rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell’utilizzo dell’emblema e del logotipo CRI, l’immagine dell’Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a “Il Manuale di Comunicazione Istituzionale” e alle “Norme per la tutela dell’emblema e del logotipo” ovvero al “Codice Etico” e alle “Linee Guida per le attività di informazione e mass media”, che devono intendersi ivi integralmente richiamati e riportati;
 - c) concedere a CRI, laddove vi sia la possibilità organizzativa e comunque ove lo stato e la condizione dei siti lo consentano, di allestire uno spazio informativo volto a esclusivamente a promuovere le attività istituzionali CRI;
 - d) non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l’immagine di CRI;
 - e) utilizzare l’emblema e il logotipo identificativo CRI attraverso i propri canali divulgativi e social media e in genere attraverso qualsivoglia strumento/supporto, esclusivamente nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo, anche indirettamente, a fini di promozione di attività, ivi comprese quelle commerciali, diversa dalle Giornate FAI Autunno 2020 e Primavera 2021;
 - f) astenersi da qualsiasi utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o *claim*;
 - g) sospendere l’utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo CRI e l’acronimo “CRI” a far data dalla scadenza del presente accordo;
 - h) consentire a CRI l’utilizzo del proprio identificativo esclusivamente per attività relative alla promozione o comunicazione dell’Iniziativa.
- 4.2 Inoltre il FAI dichiara di:
- condividere gli obiettivi e le finalità promosse da CRI in connessione al presente Protocollo;
 - di essere a conoscenza che CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato



- dell'emblema/logotipo CRI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente atto;
- essere a conoscenza dell'autonoma soggettività giuridica dei Comitati CRI rispetto all'Associazione che potrebbero essere coinvolti per eventuali esigenze di supporto operativo.

Articolo 5 – Impegni specifici e dichiarazioni di CRI

5.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo CRI si impegna a:

- a) aderire all'Iniziativa organizzata dal FAI promuovendo la stessa all'interno del proprio sito istituzionale nonché dei propri canali divulgativi istituzionali e social media;
- b) fornire supporto operativo all'Iniziativa, proponendo la partecipazione diretta alle proprie articolazioni territoriali;
- c) consentire a FAI l'utilizzo dell'emblema o del logotipo identificativo CRI, esclusivamente per le finalità del presente accordo, all'interno di comunicazioni, pagine web, canali divulgativi e social media, nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Manuale di Comunicazione istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al Codice Etico e alle "Linee guida per le attività di informazione e mass media" che qui si intendono integralmente richiamati;
- d) astenersi da qualsiasi utilizzo di emblemi/marchi/loghi FAI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
- e) sospendere l'utilizzo di emblemi/marchi/loghi FAI a far data dalla scadenza del presente accordo;
- f) non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine del FAI;

Articolo 6 – Impegni comuni

- 6.1 Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Protocollo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.
- 6.2 Le Parti si rendono inoltre sin d'ora disponibili a valutare lo sviluppo di ulteriori attività o forme di collaborazione inerente l'Iniziativa, non specificamente regolamentate dal presente Protocollo, purché funzionali al raggiungimento dei fini di cui al presente atto.

Articolo 7 – Trattamento dati personali

- 7.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo e agli eventuali accordi attuativi di cui all'articolo 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e ss.mm.ii..
- 7.2 Le Parti si impegnano tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente protocollo.

Articolo 8 – Obblighi assicurativi

- 8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - a) il personale dipendente e volontario FAI eventualmente impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di volontariato



- che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- b) il personale dipendente e volontario dalla Croce Rossa Italiana eventualmente impegnato nello svolgimento di attività indicate nella presente protocollo in orario di servizio, sarà coperto da assicurazione dalla Croce Rossa Italiana contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Articolo 9 – Referenti e Comunicazioni

9.1 Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti identificano, quali referenti i seguenti soggetti:

- Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV

Referenti: Daniel Masullo

Indirizzo: Via Bernardino Ramazzini, 31 - Roma

Tel: 06/55100568

Email: giovani@cri.it

Pec: comitato.nazionale@cert.cri.it

- FAI – Fondo Ambiente Italiano

Referenti: Sofia Bosco

Indirizzo: via delle Botteghe Oscure 32

Tel. 06 6896752

Email: s.bosco@fondoambiente.it

Pec: 80102030154ri@legalmail.it

9.2 I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio. Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel comma precedente.

Articolo 10 – Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo

- 10.1 Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti ed è da intendersi valido fino al termine dell'Iniziativa e comunque fino al compimento delle rispettive obbligazioni.
- 10.2 Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.
- 10.3 Alla data di scadenza il Protocollo dovrà ritenersi terminato senza obbligo di preavviso per entrambe le Parti. Qualora le attività ed i servizi non dovessero essere ultimati entro la scadenza naturale dell'accordo, dette attività e servizi, dovranno, comunque, essere portati a completamento.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato



- 11.1 Le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente protocollo in qualsiasi momento, fatte salve le prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni lavorativi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
- 11.2 In caso di accertamento di grave inadempimento a quanto previsto nel presente protocollo quadro, per cause imputabili ad una delle Parti che possano pregiudicare la realizzazione del progetto – fatto salvo da quanto previsto dal successivo articolo 15 – la Parte adempiente intima per iscritto alla Parte inadempiente a mezzo di raccomandata A/R di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida.
- 11.3 Decorso inutilmente detto termine, il Protocollo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.
- 11.4 In ogni caso le Parti potranno disporre la risoluzione di diritto del presente Protocollo nei casi generali previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 12 – Buona fede e Forza maggiore

- 12.1 Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Protocollo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.
- 12.2 Qualora diventasse impossibile realizzare le attività per un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" - intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente protocollo - la Parte affetta da motivi di Forza Maggiore dovrà informare immediatamente l'altra a mezzo di comunicazione scritta.
- 12.3 In tal caso le Parti si consulteranno vicendevolmente sulle azioni più appropriate da intraprendere, il che può comprendere altresì sospensione o termine definitivo delle iniziative.
- 12.4 Le Parti non saranno responsabili per l'eventuale inadempimento laddove sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, epidemie - inclusa quella da Covid-19 già in corso e che potrà costituire una causa di forza maggiore ai sensi del presente articolo solo in caso di un suo aggravamento sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del presente atto - o da altro evento imprevedibile.

Articolo 13 – Non esclusività

- 13.1 Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.
- 13.2 In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Accordo quadro e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Art. 14 – Legge applicabile, rinvio e risoluzione delle controversie

- 14.1 Il presente Protocollo è regolato dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane.



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di volontariato



- 14.2 Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente Protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile nonché alla normativa di riferimento.
- 14.3 Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o con riferimento al medesimo, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.
- 14.4 Nel caso ciò non sia possibile le controversie saranno devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 15 – Clausole generali e disposizioni finali

- 15.1 L'inefficacia, la nullità e/o l'inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Protocollo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.
- 15.2 Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.
- 15.3 Il presente atto non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.
- 15.4 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
- 15.5 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

Roma, li 18/09/2020

Milano, li 21/09/2020

Associazione della Croce Rossa Italiana – Odv

Avv. Francesco Rocca

FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Maraini